



## COMUNE DI CONCOREZZO

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2011.**

**Ordinanza n. 41 del 08.04.2011 prot. n. 9057 del 08.04.2011**

### **IL COORDINATORE DEL SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO**

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che nel 2007 si è manifestato, in Emilia-Romagna, un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria connessa con la presenza della zanzara tigre;

Dato atto pertanto dell'eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al Periodo compreso tra il 1 Maggio ed il 31 Ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

**Nel periodo compreso tra il 1 Maggio ed il 31 Ottobre 2011, alle sottoelencate categorie di soggetti:**

singoli cittadini, amministratori condominiali, conduttori di orti, proprietari o responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali (con particolare attenzione alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, gestori di depositi anche temporanei di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita, detentori di copertoni in generale, responsabili dei cantieri, attività di autolavaggio, florovivaisti etc.) conduttori di aziende agricole e zootecniche, Consorzi ed Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, responsabili dei cantieri fissi e mobili

**di adottare le tecniche di controllo contro lo sviluppo delle larve di zanzara tigre sotto indicate:**

- **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano

tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale e comunale di monitoraggio dell'infestazione;

- **trattare** l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- **pulire** i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- **introdurre** nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

## **2) nei mesi invernali, di effettuare:**

- trattamenti di disinfestazione, in due distinti momenti a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, anche attraverso l'utilizzo di comuni bombolette insetticide spray, nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaia, locali pompe di sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione della rete fognaria;

## **ORDINA ALTRESI'**

### **Nel periodo dal 1 maggio e il 31 ottobre 2011**

#### **A) ai proprietari, agli amministratori condominiali, ai Consorzi e agli Enti e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:**

- **curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati, nei locali annessi e negli spazi di pertinenza, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, d'acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

#### **B) ai soggetti pubblici e privati gestori di scarpate autostradali, cigli stradali, scarpate di:**

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;  
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua.

- **eliminare** le eventuali sterpaglie;

**C) a tutti i conduttori di orti di:**

- **privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

**D) ai proprietari e responsabili di depositi o soggetti che comunque ne abbiano effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:**

- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia.
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

**E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere** alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione ;

**F) ai responsabili dei cantieri fissi e mobili di:**

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

**G) alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di:**

- **curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi in campagna.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

### **AVVERTE**

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita, ai sensi dell' art. 6 della legge 689/81, a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze sono riscontrate;

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà con l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 50,00 a € 500,00;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Coordinatore del Settore Servizi sul Territorio Arch. Polletta Marco; contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1304), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. Dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971).

### **MANDA PER ESECUZIONE**

Alla Polizia Locale di Concorezzo nonché all'Azienda Sanitaria Locale 3 – Dipartimento di Prevenzione Medica Servizio Igiene e Sanità Pubblica Via Novara n. 3 DESIO, nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

### **DISPONE**

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chkungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificamente individuati.

Che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. Risulta inoltre consultabile sul sito internet del Comune di Concorezzo [www.comune.concorezzo.mb.it](http://www.comune.concorezzo.mb.it).

IL COORDINATORE DEL  
SETTORE SERVIZI SUL  
TERRITORIO  
*Arch. Marco Polletta*